



INFORMATIVA A CURA DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN  
(DOTT. U. SALINES - DOTT. F. DE NARDO)



## **NON vanno cumulati i compensi sportivi ex art. 67 e Indennità ai collaboratori sportivi erogate da Sport e Salute 2020 e 2021**

Nonostante nella compilazione della CU ai Collaboratori sportivi che abbiano percepito le indennità erogate da Sport e Salute SPA sia stata utilizzata la causale N "compensi corrisposti a sportivi dilettanti" e nel campo 6 sia stato indicato il codice 8 "ovvero redditi esenti da imposta", il dubbio sulla eventuale cumulabilità tra INDENNITA' e COMPENSI PERCEPITI dal Collaboratore sportivo va risolto in senso negativo. Infatti **le normative emergenziali relative alle indennità ai collaboratori sportivi prevedono che esse non concorrano alla formazione del reddito:**

- Art. 96 D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia, indennità 600 € mese di marzo 2020)
- Art. 98 D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio, indennità 600 € mesi di aprile e maggio 2020)
- Art.12 D.L. n. 104/2020 (indennità di 600 € mese di giugno 2020)
- Art. 17 D.L. n. 137/2020 (indennità di 800 € mese di novembre 2020)
- Art.11 D.L. 157/2020 (indennità di 800 € mese di dicembre 2020)
- Art. 10 comma D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni, bonus ai collaboratori sportivi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, il cui ammontare non ha avuto un importo fisso ma variabile, in base ai compensi percepiti nell'anno 2019: € 3.600 per coloro che nel 2019 abbiano percepito compensi sportivi superiori a 10.000 € annui; € 2.400 ai soggetti che, nel 2019, abbiano percepito compensi sportivi tra 4.000 e 10.000 € annui; € 1.200 ai soggetti che, nel 2019, abbiano percepito compensi sportivi inferiori a 4.000 € annui.
- Art. 44, del D.L. n. 73/2021, (decreto sostegni bis, ha previsto indennità ai collaboratori sportivi per i mesi di aprile e maggio 2021 secondo le modalità del decreto Sostegni ma con importi rispettivamente di 2.400€, 1.600€, 800 €.

Infine, la stessa Sport e Salute Spa ha chiarito che le indennità per i collaboratori sportivi corrisposti dalla stessa nel 2020 previste dal Decreto Legge 34/2020 (Decreto Cura Italia) non concorrono alla formazione del reddito e non concorrono al cumulo delle indennità per i collaboratori sportivi corrisposti da altri sostituti d'imposta (ASD/SSD/FSN/DSA/EPS).

**[www.csen.it](http://www.csen.it)**